

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 28-10-2020**

**Messaggio n. 3960**

**OGGETTO: Riconoscimento del c.d. "incremento al milione" dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni**

## **1. Premessa**

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. "incremento al milione"), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni operative in merito all'attuazione della nuova norma.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di pagamento dell'incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.

## 2. Riconoscimento d'ufficio della maggiorazione economica

Come indicato nella citata circolare n. 107/2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d'ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

L'aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di **novembre e dicembre 2020**, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L'importo spettante, per il 2020, è di **651,51 euro** per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).

## 3. Domanda di ricostituzione

Se i redditi personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all'INPS attraverso le previstemodalità, non sarà possibile procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione.

In tali casi, l'interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l'apposito servizio online sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

## 4. Importi superiori ai mille euro

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall'apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all'INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all'ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell'Ente pagatore, come da contratto in essere, comunicare la variazione all'INPS tramite il Data Base condiviso.

In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l'apposito servizio online "Variazione dell'ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche" o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

Il Direttore generale vicario  
Vincenzo Caridi